



N. R.G. 9326/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. W, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, - - - - -, in forza di procura in atti;

ATTRICE

CONTRO

B, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. X, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, - - - - -, in forza di procura in atti;

CONVENUTO

CONTRO

C, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, - - - - -, in forza di procura in atti;

CONVENUTO

E CONTRO

D, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, - - - - -, in forza di procura in atti;

CONVENUTO

www.osservatoriodirittoimpresa.it



**CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:**

“In via principale e nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti **C**, **D** e **B**, sia come soci sia per il convenuto **B**; come liquidatore ex art. 2491 c.c. per i motivi analiticamente dedotti in narrativa condannare i medesimi, in solido tra loro ovvero secondo i diversi profili di responsabilità a versare immediatamente alla parte attrice la somma di euro 23.000,00= oltre interessi dalla cessazione del rapporto al saldo, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. In via principale e nel merito, rigettarsi tutte le domande formulate dai convenuti costituiti in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti. In via istruttoria come da memorie nn. 2) e 3) ex art. 183 comma sesto cpc”.

**CONCLUSIONI DEL CONVENUTO TESTA MICHELE:**

“In via preliminare, per tutto quanto esposto nel paragrafo n. 1) della presente comparsa di costituzione e risposta, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande nuove introdotte dall'attrice con l'atto di riassunzione del 12.9.2016. Per quanto esposto al paragrafo n. 1) della comparsa di costituzione e risposta del 24-25.11.2015 e nel paragrafo n. 2) della presente comparsa di costituzione e risposta, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione della sig.ra **A** per violazione del dispositivo di cui all'art. 163 comma III n. 4 cpc e, per l'effetto, fissarsi un termine perentorio entro cui l'odierna attrice dovrà procedere con l'integrazione della domanda nei termini che codesto Ill.mo Tribunale riterrà necessari e, contestualmente, concedersi ai convenuti un nuovo termine per la costituzione sulla domanda eventualmente integrata. Per le ragioni esposte nel paragrafo n. 2) della comparsa di costituzione e risposta del 24-25.11.2015 e nel paragrafo n. 3) della presente comparsa di costituzione e risposta, accertarsi e dichiararsi che la domanda formulata da parte attrice è coperta da sentenza passata in giudicato e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile la domanda medesima. Per le ragioni esposte nel paragrafo n. 3) della comparsa di costituzione e risposta del 24-25.11.2015 e nel paragrafo n. 4) della presente comparsa di costituzione e risposta, accertarsi e dichiararsi che il diritto al risarcimento dei danni per complessivi 23.000,00.= euro fatto valere dall'odierna attrice si è estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rigettarsi la relativa domanda. In via principale e nel merito, per tutto quanto esposto nel paragrafo n. 4) della comparsa di costituzione e risposta del 24-25.11.2015 e nel paragrafo n. 5) della presente comparsa di costituzione e risposta, accertarsi e dichiararsi l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla. Per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, nonché in quella del 24-25.11.2016, accertarsi e dichiararsi che l'odierna attrice ha agito con mala fede o, comunque, con



colpa grave e, per l'effetto, condannarsi la medesima al risarcimento dei danni, in favore del convenuto **B**, da liquidarsi d'ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc. In ogni caso, con condanna dell'odierna attrice alla rifusione integrale, in favore del convenuto **B**, delle spese di lite da liquidarsi secondo i parametri introdotti con il D.M. n. 55/2014".

#### CONCLUSIONI DEL CONVENUTO FARAGLIA ANDREA:

"In via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande introdotte con l'atto di citazione in riassunzione da parte attrice. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. **C**, ex socio della società X3 Srl. Accertati i presupposti di cui all'art. 96 cpc, ai sensi e per gli effetti del predetto articolo, condannarsi la sig.ra **A** al risarcimento del danno a favore del convenuto **C**, quantificato nella misura ritenuta di giustizia da codesto Giudicante. Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo della presente vertenza, ex art. 164 cpc per violazione del disposto di cui all'art. 163 n. 4) cpc. Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge. In via principale di merito, per i motivi esposti in narrativa, respingersi tutte le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese e competenze di lite integralmente rifuse, oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge".

#### CONCLUSIONI DEL CONVENUTO LUCA FILIPPONI:

"In via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'introduzione di domande nuove in sede di riassunzione della causa. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto deducente **D**. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta dall'attrice in quanto coperta da pronuncia passata in giudicato. Dichiarare il diritto fatto valere dall'attrice estinto per intervenuta prescrizione. In via principale di merito, respingere la domanda di parte attrice nei confronti del convenuto deducente **D** perché infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni suesposte, e non provata. In via riconvenzionale, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per aver agito in giudizio con dolo o colpa grave, ai sensi dell'articolo 96 cpc. In ogni caso, con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA".

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Padova dell'11.7.2015, regolarmente notificato, **A** ha chiesto la condanna di **B**, **C** e **D**, in qualità di ex soci della società X 3 srl, e quanto al



primo anche in qualità di liquidatore, al pagamento della somma di euro 23.000,00.=, oltre accessori, avendo svolto prestazioni di agenzia in favore di quest'ultima, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro del 16.6.2011.

In particolare, la sig.ra **A** ha lamentato come la debitrice, nel corso del giudizio rammentato, sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese in data 11.11.2009, senza che il liquidatore ed ex socio **B** avesse provveduto a soddisfare il credito indicato.

Infatti, i soci che, al momento della chiusura della liquidazione, componevano la società debitrice (vale a dire **B**, **C** e **D**) deliberavano di accantonare l'attivo sociale residuo, pari ad euro 16.026,00.= e costituito da crediti verso l'erario, nell'apposito fondo destinato a far fronte alle controversie pendenti. Poiché però nella precedente assemblea i soci avevano autorizzato il liquidatore a procedere al pagamento di altre posizioni debitorie, l'attrice ha convenuto in giudizio quest'ultimo, anche quale ex socio, nonché gli altri ex soci **C** e **D**, chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 23.000,00.= nei limiti delle rispettive responsabilità.

L'attrice ha imputato a **B** di non aver gestito la fase di liquidazione della società con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, in particolare omettendo di chiedere ai soci di fare ulteriori versamenti e procedendo al pagamento di alcuni debiti, escludendo quello nei confronti della sig.ra **A**.

Quanto agli ex soci l'attrice ha fatto valere la loro responsabilità solidale con il liquidatore per aver essi concorso nell'illecito.

I convenuti, costituendosi in giudizio con tre diverse comparse di risposta aventi contenuto solo in parte sovrapponibile, hanno eccepito l'inammissibilità di assunzione di nuove conclusioni nella fase di riassunzione, asserendo che nell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova sarebbero stati indicati, a titolo della domanda, gli artt. 2948, 2550 e 2491 cc, diversamente dall'atto di citazione in riassunzione facente menzione artt. 2498, 2250 e 2491 cc.

Sgombrando subito il campo da detta infondata doglianza, va osservato che l'attrice in riassunzione non ha affatto introdotto circostanze nuove, né nuove violazioni di diritto. **A**

, sin dall'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Padova, ha correttamente allegato i fatti posti a fondamento della sua domanda, indicando di agire in giudizio per far valere la responsabilità gestoria del liquidatore, nonché la corresponsabilità dei soci per averlo autorizzato a compiere gli atti per lei dannosi. Si legge nell'originario atto introduttivo del giudizio come sia "evidente come il liquidatore e con esso i soci **C** e **D** non abbiano rispettato il generale dovere di agire con la professionalità e diligenza richieste dalla natura



dell'incarico", con conseguente esposizione a responsabilità per avere colpevolmente pretermesso il soddisfacimento del credito vantato dall'attrice nei confronti della società. Tale violazione delle norme di diligenza gestoria è stata ribadita negli stessi termini nell'atto di riassunzione del giudizio innanzi a codesto Tribunale. Così, è priva di pregnanza l'osservazione secondo cui nell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova sarebbero stati indicati a titolo della domanda gli artt. 2948, 2550 e 2491 cc, mentre nell'atto di citazione in riassunzione sarebbero citati gli artt. 2498, 2250 e 2491 cc. È evidente che la circostanza non alcuna rilevanza, una volta mantenute ferme le allegazioni fattuali, costituenti la *causa petendi* della domanda, e le pretese di pagamento da essere scaturenti, quali *petitum*. In effetti, al di là di quelle che sono le norme di legge invocate dalle parti, spetta al Giudice operare la corretta qualificazione giuridica dei fatti e delle violazioni allegate: nel correggere l'impostazione di parte nell'individuazione delle norme violate, il Giudicante non ne surroga l'inerzia, ma assolve al dovere insito nel principio *iura novit curia*, come da costante giurisprudenza (*ex multis* Cass. n. 1461/2000).

Anche l'ulteriore eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, così come proposta dai convenuti, deve essere respinta. Infatti, le sopra esposte precisazioni in ordine alle circostanze fattuali ed alle violazioni allegate da parte attrice escludono che possa predicarsi la nullità invocata per mancanza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda. **A** ha allegato quanto necessario ai sensi dell'art. 164 comma terzo n. 3) cpc, essendo chiara la responsabilità gestoria addebitata ai convenuti, per quanto già evidenziato.

Ultima eccezione in rito formulata dai convenuti attiene all'asserita inammissibilità delle domande attoree in quanto già oggetto di giudicato, costituito dalla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio. Detta pronuncia è stata emessa all'esito di un giudizio in cui la signora **A** ha chiesto, dapprima, la condanna di X 3 srl in liquidazione al pagamento della somma di euro 23.000,00.= a titolo di indennità di fine rapporto e di indennità suppletiva di fine rapporto, dovute in forza del contratto di agenzia, domanda poi coltivata nei confronti dei tre soci, a norma dell'art. 2495 comma 2 cc, dovendo rispondere gli stessi, nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione della società, essendo stata X 3 srl cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio. Nella presente causa, certamente instaurata tra le medesime parti, **A** pur pretendendo il pagamento della stessa somma di denaro già domandata avanti al Giudice del Lavoro, ha chiesto la condanna di **B** (peraltro non solo in qualità di socio ma anche di liquidatore), di **C** e di **D** facendo valere responsabilità risarcitorie completamente diverse e aventi natura extracontrattuale. Come anticipato, infatti, ella ha agito nei confronti di **B** allegando la responsabilità di natura gestoria attinente alla fase della liquidazione



della società, nonché la responsabilità, per così dire concorrente, dei soci, per averlo autorizzato a compiere gli atti di pagamento di altri debiti, l'omessa riscossione dei crediti tributari nonché la cancellazione della società dal registro delle imprese. In altre parole, anche se il *petitum* immediato, consistente nella condanna al pagamento della somma di euro 23.000,00.= coincide, il *petitum mediato* e la *causa petendi* dei due giudizi sono totalmente diversi, di talché non vi è violazione del principio del *ne bis in idem* e la questione oggetto del contendere non è coperta dal giudicato.

Sempre in via preliminare, i convenuti hanno poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale. Più precisamente, l'ex socio e liquidatore **B**, nonché l'ex socio **D**, hanno tempestivamente sollevato l'eccezione in questione sin dalla loro costituzione avanti al Tribunale di Padova, dichiaratosi incompetente, diversamente dal convenuto **C** che ha proposto tardivamente ed inammissibilmente detta eccezione solo nella presente sede di riassunzione del giudizio.

Ora la tempestiva eccezione di prescrizione deve reputarsi fondata. **B** e **D** hanno dedotto che l'evento lesivo si sarebbe verificato in occasione dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione del 13.8.2009 o, al più tardi, l'11.11.2009, data della cancellazione della X 3 srl dal registro delle Imprese e, considerato che l'atto di citazione è stato loro notificato in data 27.7.2013, il termine quinquennale per far valere il credito sarebbe ampiamente decorso. Come già detto, **A** ha formulato la sua domanda di condanna nei confronti del liquidatore facendone valere la responsabilità gestoria verso la creditrice sociale per avere pretermesso il suo soddisfacimento durante la liquidazione, mentre deve ritenersi che l'affermato coinvolgimento dei soci in essa responsabilità rilevi ai sensi dell'art. 2476 comma 7 cc.

Appare ovvio rilevare che il risarcimento al creditore asseritamente danneggiato è dovuto solo ove sia dimostrata la responsabilità aquiliana gravante rispettivamente in capo al soggetto che impersona l'organo sociale ed ai soci, posto che tra il creditore danneggiato da una parte ed il liquidatore ed i soci dall'altra non sussiste vincolo obbligatorio alcuno, rappresentando la violazione dei doveri gestori imposti dalla legge ed il concorso nella loro violazione solo l'espressione dell'antigiuridicità della condotta che si assuma lesiva dei diritti del creditore medesimo e, come tale, foriera di danno. In particolare, il già citato art. 2489 cc, nel prevedere che i liquidatori debbano adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, richiama le norme in tema di responsabilità degli amministratori, di modo che l'azione di responsabilità esercitata dai creditori per il danno direttamente da essi subito sarà sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2394 cc che, inequivocabilmente, esprime una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.



Peraltro, il richiamo generale operato dall'art. 2489 cc alla disciplina della responsabilità degli amministratori e, quindi, alla disciplina di cui all'art. 2394 cc, comporta che, rispetto ai creditori sociali ed al loro interesse di essere soddisfatti anche ove la società sia in fase di liquidazione, impone ai liquidatori l'osservanza dei doveri inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, subendo pregiudizio i creditori medesimi in ragione del fatto che i liquidatori, con il loro comportamento colposo, non abbiano preservato detto patrimonio, così rendendolo incapiante al fine di soddisfare le pretese vantate verso la società.

Allo stesso modo, i soci, come sono solidalmente responsabili con l'amministratore quando lo hanno intenzionalmente autorizzato a compiere atti dannosi nei confronti dei creditori, così lo sono con il liquidatore nelle medesime ipotesi, sempre a titolo di responsabilità extracontrattuale, posto che l'art. 2476 comma 7 cc rappresenta una declinazione dell'art. 2043 cc.

Consegue che la prescrizione delle pretese risarcitorie, ovviamente quinquennale in forza del disposto dell'art. 2949 comma 2 cc, deve reputarsi decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale al fine di soddisfare il creditore e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione che può verificarsi sia nel corso della liquidazione, sia e comunque al più tardi al momento della chiusura della liquidazione medesima, con il deposito del bilancio finale da cui risulti detta insufficienza e con la cancellazione della società dal registro delle imprese che comporta il venire meno della responsabilità patrimoniale della società verso i terzi. Infatti, è da tale momento che i creditori sono in condizione, al più tardi, di apprendere che l'attività liquidatoria ha determinato la carenza di patrimonio su cui il creditore medesimo avrebbe potuto soddisfare in tutto o in parte la sua pretesa.

Nel caso di specie, risulta pacificamente in atti che, dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione avvenuta in data 13.8.2009 (doc. n. 11 di parte **B**) la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11.11.2009 (vedasi doc. n. 6 di fascicolo attoreo).

È dunque dal deposito presso il registro delle imprese del bilancio finale di liquidazione e dalla iscrizione della cancellazione della società che per **A** si è avuta, al più tardi, l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale al fine di soddisfare il proprio credito.

L'atto di citazione è stato portato alla notificazione in data 27.7.2015, con la conseguenza dell'irrimediabile integrazione della prescrizione quinquennale, decorrente dall'11.11.2009, di modo che la pretesa risarcitoria fatta valere dall'attrice nei confronti di **B** e **D** deve essere rigettata.



Quanto a, **D**, non avendo egli formulato tempestivamente l'eccezione di cui si è discusso, la fondatezza della domanda di risarcimento deve essere valutata nel merito. Sul punto l'ex socio, analogamente a quanto argomentato dagli altri due, ha negato qualsivoglia sua responsabilità in virtù della limitazione di responsabilità legata alla sua qualifica di socio di società a responsabilità limitata e di quanto previsto dall'art. 2495 cc, che consente ai creditori non soddisfatti di agire nei confronti dei soci dopo l'estinzione della società nei limiti di quanto da essi percepito in base al bilancio finale di liquidazione, eccedendo altresì il suo difetto di legittimazione passiva per essere stato convenuto in giudizio sulla base di domande concernenti la responsabilità gestoria, pur non avendo mai rivestito siffatta carica.

Come chiarito, deve reputarsi che l'attrice abbia agito nei confronti degli ex soci ai sensi dell'art. 2476 comma 7 cc, il quale costituisce un'applicazione dell'art. 2043 c.c., norma generale in tema di responsabilità aquiliana. Ciò impone al creditore danneggiato di provare la sussistenza dell'atto dannoso, il dolo (che costituisce l'unico criterio di imputazione) in capo al socio che ha "intenzionalmente" deciso o che ha autorizzato l'atto pregiudizievole per i terzi, oltreché il nesso di causalità, non senza dimenticare che, trattandosi di responsabilità concorrente con la condotta dell'organo gestorio, presupposto è che sia stata provata la responsabilità di quest'ultimo.

Nel caso di specie, l'attrice non ha provato la sussistenza dei ridetti presupposti, né tale prova sarebbe stata raggiunta con l'assunzione delle prove richieste. In particolare, nessuno dei mezzi istruttori di cui è stata chiesta l'ammissione consente di appurare l'ingerenza di **C**

nella gestione della fase di liquidazione di X 3 srl, né, tantomeno, della sua consapevolezza dell'illiceità o della dannosità della condotta addebitata al liquidatore, non essendo sufficiente al fine che il socio abbia dato il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio finale di liquidazione con conseguente cancellazione della società, posto che nel caso di specie si era previsto accantonamento per soddisfare i creditori, tra cui anche **A**, nei limiti delle disponibilità dal bilancio stesso risultanti, accantonamento da costituirsi mediante la riscossione di crediti tributari da parte del liquidatore a ciò autorizzato. Infine, non è neppure offerta prova del fatto che il socio avesse contezza dell'affermata non veridicità del documento contabile, presupposto affinché lo stesso possa rispondere per avere intenzionalmente contribuito ad arrecare il danno lamentato dall'attrice con la chiusura della liquidazione.

Anche la domanda di condanna formulata nei confronti di **C** deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo i presupposti per condannare l'attrice per lite temeraria, ex art. 96 cpc.





**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande tutte proposte dall'attrice **A** nei confronti dei convenuti **B**, **C** e **D**;
2. condanna l'attrice **A** a pagare in favore dei convenuti **B**, **C** e **D** le spese di lite che si liquidano in euro 4.355,00.= ciascuno per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 10 ottobre 2017

Il Giudice Est.  
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente  
Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

